

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E NATURA GIURIDICA

È esistente, come risultante dalla fusione per incorporazione della preesistente "Fondazione Amplifon Charles Holland ONLUS" (con sede al tempo in Milano, c.f. 04138990967) in questa incorporante, la Fondazione denominata:

"Fondazione Amplifon ETS"

o riproducibile anche come "Amplifon Foundation ETS" o "Amplifon Group Foundation ETS".

La Fondazione usa nella propria denominazione ed in qualsivoglia atto, segno distintivo, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ETS".

La Fondazione ha sede in Milano. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune potrà essere effettuato con decisione del Consiglio di Amministrazione e con efficacia nei confronti dei terzi dal momento della sua iscrizione nel competente Registro Unico del Terzo Settore; per il trasferimento della sede in altro Comune occorrerà la corrispondente modifica del presente articolo secondo la procedura prevista dalla legge e dal presente Statuto.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per il raggiungimento delle proprie finalità e per svolgere le attività ad esse strumentali ed accessorie nonché attività di promozione e di sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale, europeo e mondiale.

La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 117/2017 (di seguito anche "CDTS").

Obiettivo, finalità e scopo della Fondazione è facilitare, in Italia e/o all'Ester, l'inclusione sociale e la piena realizzazione di persone in condizione o a rischio di marginalizzazione sociale, con un particolare focus verso i giovani con perdite uditive e verso le persone anziane in situazione di disagio o isolamento (es.: in situazioni di solitudine, malattia, disabilità, povertà, etc.) nelle comunità di riferimento.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del CDTs, la fondazione svolge le proprie e seguenti attività di interesse generale per il perseguitamento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale citate nel presente Statuto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lett. a) art. 5 CDTs**) ;
- interventi e prestazioni sanitarie (**lett. b) art. 5 CDTs**) ;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**lett. c) art. 5 CDTs**) ;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (**lett. u) art. 5 CDTs**) ;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d) art. 5 CDTs**) ;
- formazione universitaria e post-universitaria (**lett. g) art. 5 CDTs**) ;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lett. h) art. 5 CDTs**) ;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo (**lett. i art. 5 CDTs**) ;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lett. l) art. 5 CDTs**) ;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (**lett. m) art. 5 CDTs**) ;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (**lett. n) art. 5 CDTs**) ;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (**lett. p) art. 5 CDTs**) ;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (**lett. q) art. 5 CDTs**) ;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lett. w) art. 5 CDTs**) .

La Fondazione si impegna per:

- rimuovere le barriere che impediscono a persone anziane e persone con perdite uditive di accedere alle opportunità di vita sociale, culturale, ricreativa e lavorativa (ambito anche denominato "*Enabling Participation*") ;
- facilitare l'ingresso di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alle persone con perdite uditive (ambito anche denominato "*Diversity & Employability*") ;

- promuovere una cultura inclusiva, che combatta ogni forma di stigma sociale e faciliti l'inclusione di persone marginalizzate (ambito anche denominato "Inclusive Communities");
- individuare, sostenere, promuovere iniziative e ricerche scientifiche nel settore medico.

La Fondazione persegirà le proprie finalità sopra citate anche attraverso:

- la realizzazione di propri programmi ed attività;
- ovvero
- l'assegnazione di contributi a fondo perduto a progetti e iniziative (programmi di erogazione), ivi inclusi borse di studio o premi, inerenti allo scopo della Fondazione.

Nel quadro degli scopi sopra individuati, la Fondazione può stabilire, nelle forme più opportune, iniziative congiunte costituti nonché con pubbliche amministrazioni e, in genere, con qualsivoglia operatore economico o sociale, pubblico o privato, nazionale o internazionale.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

Per il raggiungimento dei propri scopi, nel rispetto dell'art. 6 CDTs, la Fondazione potrà:

- a) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento della Fondazione e delle sue attività o per la stipula di accordi di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, nei limiti consentiti agli ETS dalla normativa vigente e di futura emanazione;
- b) promuovere e partecipare ad associazioni, fondazioni, enti istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta al perseguitamento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- c) organizzare iniziative finalizzate alla raccolta fondi, anche istituendo punti di raccolta, sensibilizzazione e diffusione delle iniziative a sostegno delle proprie attività istituzionali, anche mediante strumenti telematici;
- d) ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;

- e) amministrare e gestire i beni costituenti il fondo di dotazione e il fondo di gestione, sempre con bassi profili di rischio;
- f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

La Fondazione promuove anche la raccolta fondi pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali, da destinare agli scopi della Fondazione stessa, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e alle norme di legge tempo per tempo vigenti.

La Fondazione, più in generale, potrà esercitare attività diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto e all'articolo 5 CDTs - da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione con propria decisione ai sensi del presente Statuto e purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale - secondo criteri e limiti definiti dalla legge e dalla normativa di settore complementare, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

ARTICOLO 4 **PATRIMONIO: FONDO DI DOTAZIONE**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, dai beni mobili ed immobili o da altre utilità impiegabili per il perseguitamento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo o nei successivi atti di dotazione (salvo in ogni caso la facoltà di destinazione dei conferimenti a fondo di gestione) e
- dal fondo di gestione.

Il patrimonio è vincolato al perseguitamento degli scopi statutari, ha funzione anche di garanzia per i terzi (cd. "fondo di garanzia") ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservare il valore, a ottenere un rendimento adeguato, a perseguitare gli scopi statutari della Fondazione e a garantirne la continuazione nel tempo.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra elencate.

ARTICOLO 5
PATRIMONIO: FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività accessorie, secondarie, strumentali e connesse della Fondazione medesima, salvo quanto previsto al precedente articolo 4;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione, ivi incluse le donazioni tramite il cd. "5 per mille";
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nonché da enti sovranazionali, senza espressa destinazione al patrimonio;
- dai contributi espressamente attribuiti al fondo di gestione o a supporto di progetti specifici dal Fondatore e da terzi;
- dalle entrate delle attività accessorie, secondarie, strumentali e connesse quali manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi specifica per la realizzazione delle attività istituzionali;
- dagli eventuali utili e avanzi di gestione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, come meglio e secondo i principi citati agli articoli che precedono.

ARTICOLO 6
ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO DI PREVISIONE - BILANCIO DI ESERCIZIO -
BILANCIO SOCIALE

L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il giorno 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione

dell'esercizio in corso e, ai sensi dell'art. 13 CDTs, sempre entro il medesimo termine, il bilancio di esercizio (o il rendiconto finanziario per cassa, qualora possibile ai sensi dell'art. 13, comma 2, CDTs) dell'esercizio precedente, formato - salve diverse norme di legge e nel rispetto delle linee guida e della modulistica, tempo per tempo vigenti - dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'approvazione del bilancio di esercizio annuale avvenga entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio annuale deve fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Nel medesimo, il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse (di cui all'articolo 6 del CDTs e 3 del presente statuto) a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Esso rappresenta le risultanze della contabilità tenuta anche ai sensi dell'articolo 20-bis del DPR 600/73 e della migliore prassi contabile sulla base dei principi espressi dall'OIC (organismo italiano di contabilità).

Il bilancio di esercizio deve essere integrato con una relazione che possa illustrare gli accantonamenti e gli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione.

Il bilancio di esercizio inoltre - al ricorrere dei presupposti di legge- è accompagnato dal bilancio sociale da redigersi, approvarsi e depositarsi nonché pubblicarsi ai sensi dell'art. 14 del CDTs a cura del Consiglio di Amministrazione.

I predetti documenti, ove possibile, devono dare evidenza della distinzione delle somme utilizzate per sostenere e finanziare iniziative e progetti dell'attività istituzionale dalle spese utilizzate per la gestione e il mantenimento della struttura amministrativa e gestionale.

In ogni caso, i documenti predisposti devono illustrare gli accantonamenti e/o gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati debbono essere autorizzati/ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, il tutto fermo e nel rispetto di quanto previsto all'art. 22, comma 5, CDTs.

Ai sensi dell'art. 8 CDTs, è vietata alla Fondazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche ai sensi e per gli effetti dei limiti e delle presunzioni contenute nel citato articolo.

ARTICOLO 7 **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 8 **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) componenti, tra cui il Presidente della

Fondazione, secondo deliberazione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Fondatore "AMPLIFON S.P.A." (con sede in Milano, via Giuseppe Ripamonti n. 131/133, c.f. 04923960159) nomina il primo Consiglio di Amministrazione e potrà farne parte.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio chiuso successivamente alla loro nomina, e possono essere confermati e rieletti.

Allo scadere del mandato dei Consiglieri ovvero in caso di dimissioni e/o di cessazione del mandato per altra causa di tutti i Consiglieri in carica, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei presenti, nomina i nuovi membri e determina il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del numero minimo e massimo di componenti che precede e delle modalità *infra* previste.

Invece, in ipotesi di vacanza della singola carica di Consigliere, i membri restanti - a maggioranza dei presenti - devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere (o di altri Consiglieri) ad integrazione del vacante (o dei vacanti) e che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso all'unanimità (escluso il voto del Consigliere oggetto di decisione). Si applica inoltre l'art. 2382 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione nonché la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente o dal Consigliere Delegato e verifica i risultati complessivi della gestione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- redigere, approvare e compiere ogni ulteriore adempimento relativamente al bilancio economico di previsione e al bilancio di esercizio (ovvero al rendiconto per cassa) nonché al programma delle attività e al bilancio sociale;

- amministrare il patrimonio della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati o contributi;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione, salvo quanto segue;
- delegare specifici compiti a uno o più Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, un Direttore Generale e/o un Tesoriere determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico nonché compenso;
- deliberare in merito ad eventuali modifiche statutarie e alle operazioni straordinarie di cui all'art. 42-bis c.c.;
- deliberare, nel rispetto dei limiti di legge, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto o dalla legge;
- istituire comitati, senza poteri di amministrazione e rappresentanza, con compiti consultivi.

Le delibere concernenti l'approvazione del bilancio di esercizio annuale della Fondazione, l'approvazione di modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di cui all'art. 42-bis c.c. sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza di tutti i Consiglieri in carica, salvo quanto previsto al successivo art. 11 per lo scioglimento anticipato della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente della Fondazione o dal Consigliere eventualmente delegato, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, almeno una volta l'anno, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la ricezione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza nonché dell'ordine del giorno da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una diversa data di seconda ed ulteriore convocazione nel caso in cui l'adunanza precedente non risulti validamente costituita.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvi i diversi *quorum* previsti dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento o rinuncia, da persona designata dagli intervenuti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano (anche esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario designato dagli intervenuti o dal notaio.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare decisioni per iscritto o mediante consultazione scritta, salvo che nei casi (i) di approvazione del bilancio, (ii) di modifica del presente statuto, (iii) di operazioni straordinarie, (iii) di deliberazioni in merito allo scioglimento e (iv) in cui per legge è necessaria la deliberazione collegiale. In caso di opposizione a tali modalità di decisione da parte di anche uno solo dei Consiglieri in qualsiasi modo manifestata, il Consiglio è obbligato a ricorrere alla forma deliberativa prevista al capoverso che precede. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto (anche a mezzo e-mail) della proposta di decisione composta da un unico documento, ovvero da più documenti che contengano il medesimo testo di decisione inviata dal Presidente e/o dal Consigliere eventualmente Delegato da parte della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta. La delibera sarà immediatamente efficace al raggiungimento di approvazioni scritte in numero pari alla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica e sarà immediatamente trascritta nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione successiva.

Il Consiglio di Amministrazione - anche a mezzo dei suoi Consiglieri tempo per tempo delegati - e il Presidente della Fondazione, come meglio *infra*, hanno il potere di rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Esso e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione - il quale è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione - è e sarà la signora Susan Carol Holland (nata a Milano (MI) il giorno 27 maggio 1956) sua vita natural durante.

Nel caso in cui la signora Susan Carol Holland non possa o non voglia mantenere la carica di Presidente per qualsiasi ragione, il Presidente verrà eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, ed il Presidente così nominato rimarrà in carica per la durata del mandato residuo del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina.

Il Presidente, come sopra indicato, ha la più ampia legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ed esercita tutti i poteri di iniziativa per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Può delegare singoli compiti ad un Consigliere, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

ARTICOLO 10
ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE

L'Organo di Controllo della Fondazione può essere costituito in forma monocratica o collegiale.

L'Organo di Controllo in forma collegiale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

I componenti (o il componente) dell'Organo di Controllo sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente per la sede della Fondazione, il quale ne determina anche la composizione collegiale o monocratica.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, quindi sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio chiusosi successivamente alla nomina e può essere riconfermato e rieletto.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. In caso di Organo di Controllo collegiale, almeno un membro effettivo ed uno supplente dovranno essere in possesso dei predetti requisiti.

Si applica ai membri dell'Organo di Controllo l'art. 2399 c.c.

Si applica la disposizione di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 2400 c.c. pertanto la cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione - anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2000 qualora applicabili - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento nonché sulla gestione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico preventivo e di bilancio di esercizio nonché redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CDTs, ed attesta che - qualora redatto - il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida e alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti (o il componente) dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo: a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo in composizione collegiale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative delibere sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Controllo redige apposito verbale dei lavori e delle deliberazioni/determinazioni assunte o respinte e delle osservazioni in merito agli aspetti amministrativi e contabili della Fondazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano (anche esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

All'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili con le norme dettate dal presente Statuto, le disposizioni del codice civile previste in materia di competenza, decadenza ed integrazione dei sindaci.

La Revisione Legale dei Conti della Fondazione è esercitata - ove necessaria per legge o prevista su base volontaria dalla Fondazione con decisione dell'Organo di Controllo - da un Revisore Legale o da una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro e nominati, per tre esercizi, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente per la sede della Fondazione tra una rosa di tre (3) candidati di primario *standing* individuati e proposti allo stesso dall'Organo di Controllo unitamente al relativo compenso come indicato nella proposta d'incarico. Ad esso revisore è affidata la Revisione Legale del bilancio di esercizio della Fondazione.

Gli aderenti alla Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali - che la Fondazione tiene ai sensi del CDTs - e di averne copia a proprie spese, presso la sede della Fondazione e con preavviso di 15 giorni nonché a seguito di richiesta scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11 SCIOLIMENTO

Ai sensi dell'art. 9 CDTs, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa - previ i necessari pareri ai sensi di legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge - il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che provvederà alla relativa individuazione degli enti beneficiari e alla nomina del liquidatore, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia.

ARTICOLO 12 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del CDTs, del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Susan Carol Isabella Holland

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, escluso il frontespizio, ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia per gli usi consentiti.
Dal mio Studio, data dell'apposizione della firma digitale.